

Dichiarazione per l'esonero dall'applicazione della ritenuta d'acconto

Io sottoscritt..... **Matr.**.....

Nat a**il****Codice Fiscale**.....

Residente in.....

Cap. **Città**.....**Prov.**.....

Dichiaro

Consapevole della responsabilità penale cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto fisico o contenente dati non più rispondenti a verità, a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, di applicare uno dei seguenti regimi fiscali agevolati che prevedono di non assoggettare i compensi alla ritenuta a titolo di acconto:

- ☐ Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ex art.27 comma 1 e 2 del D.L. 98/2011 e succ. modifiche;
- ☐ Regime forfetario ex art. 1, commi da 54 a 89 della Legge 190/2014 e succ. mod.;
- ☐ (*)

(*) Inserire eventuali riferimenti normativi

e chiedo

pertanto, l'esonero dall'applicazione della ritenuta di acconto sulla somma a me spettante

Data.....

Firma Dichiarante

Si allega copia di un valido documento di identità

NOTE ESPLICATIVE

Si rammenta che l'indennità di maternità spetta alle professioniste iscritte alla Cassa Geometri nei seguenti casi:

A. IN CASO DI NASCITA

La domanda dovrà essere inviata non prima del compimento del 6° mese di gravidanza (26 settimane di gestazione) e, comunque, entro il termine perentorio di 180 giorni dall'evento (sei mesi successivi al parto, aborto, adozione). L'indennità di maternità viene calcolata in misura pari all'80% di 5/12 del solo reddito professionale prodotto nel secondo anno precedente a quello dell'evento e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nell'anno precedente a quello della nascita.

Minimi anno 2025:

- per nascita e adozione, importo minimo € **5.961,59** (lordi);
- per aborto, importo minimo € **1.192,32** (lordi);

L'indennità di maternità non può comunque essere superiore a cinque volte l'importo minimo stabilito, il cui limite per l'anno 2025 è di € **29.807,96** (lordi).

Gli importi minimi aggiornati annualmente, sono fissati dall'INPS che provvede a comunicarli entro il mese di febbraio di ciascun anno;

Il documento da allegare al presente modello è:

- certificato medico attestante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto (rilasciato in data successiva al compimento del sesto mese di gravidanza) ovvero certificato di nascita nel caso in cui la domanda sia inoltrata dopo il parto (entro il termine perentorio di 180 giorni dalla nascita).

Si ricorda che il certificato di nascita e del nuovo stato di famiglia, devono essere sempre inviati alla Cassa Geometri.

B. IN CASO DI ADOZIONE O AFFIDAMENTO PREADOTTIVO

L'indennità di maternità spetta a condizione che il bambino adottato o affidato in preadozione non abbia compiuto i diciotto anni di età. In entrambe le situazioni l'indennità viene riconosciuta solo dopo aver ottenuto il provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo e la domanda deve essere inviata entro il termine perentorio di 180 giorni (sei mesi) dall'ingresso del bambino nella famiglia.

Il documento da allegare al presente modello è:

- copia autenticata del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo.

C. IN CASO DI ABORTO SPONTANEO O TERAPEUTICO

L'indennità di maternità spetta in misura pari ad 1/5 (importo minimo per il 2025 € **1.192,32** lordi) se l'aborto è avvenuto tra l'inizio del quarto mese (tredicesima settimana di gestazione) e la fine del sesto mese; mentre spetta in misura intera se l'interruzione della gravidanza è avvenuta dopo il compimento del sesto mese (ventiseiesima settimana di gestazione). La domanda deve essere inviata entro il termine perentorio di 180 giorni (sei mesi) dall'avvenuta interruzione di gravidanza. Il documento da allegare al presente modello è:

- certificato medico, rilasciato dalla A.S.L. che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante la data di inizio della gravidanza e il giorno dell'avvenuto aborto spontaneo o terapeutico.

D. ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN REGIME FISCALE AGEVOLATO

Il contribuente che aderisce ad un regime fiscale agevolato può richiedere l'esonero dall'applicazione delle ritenute se previsto dalla relativa disciplina. Pertanto, qualora si dichiara di usufruire di un regime fiscale agevolato che prevede la non applicazione delle ritenute come il regime forfetario ex art. 1, commi 54-89 della Legge n. 190/2014 o il regime di vantaggio ex art. 27, D.L. n. 98/2011, l'indennità di maternità/paternità sarà liquidata senza essere assoggettata a ritenuta d'acconto.